

STATUTO

FONDAZIONE VARNI AGNETTI E.T.S.

PREMESSE STORICHE

La Fondazione “Varni Agnetti” trae origine dalla donazione disposta dalla Sig.ra Concaro Varni Maria Maddalena Ved. Agnetti, del fabbricato e del terreno siti in Strada Ardivestra a Godiasco Salice Terme (PV) cui si fa menzione nel verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Godiasco n. 89 del 29 agosto 1980 (accettazione donazione della nuda proprietà disposta dalla Sig.ra Concaro Varni Maria Maddalena Ved. Agnetti) e su cui è stato costruito l’edificio adibito a Casa di Riposo dell’I.P.A.B. “Varni Agnetti”.

In conseguenza dell’abrogazione della Legge 6972/1890 ed in ottemperanza alla Legge Regionale 13 febbraio 2003 n. 1 (“Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia”), l’I.P.A.B. “Varni Agnetti” si trasforma in persona giuridica di diritto privato assumendo la denominazione di Fondazione “Varni Agnetti”.

Nell’anno 2012 la Fondazione è stata iscritta all’Anagrafe delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – O.N.L.U.S.

ART. 1: Denominazione

1. Ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata Fondazione Varni Agnetti, con sede legale a Godiasco Salice Terme in Provincia di Pavia, Strada Ardivestra, 5.
2. La Fondazione è apartitica, apolitica e aconfessionale e con durata illimitata nel tempo.
3. La Fondazione è disciplinata dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice Terzo Settore) nonché dal presente statuto. La locuzione “Ente del Terzo settore” o “E.T.S.” sarà integrata automaticamente nella denominazione solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’ente nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) di cui all’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017; dal momento dell’iscrizione la Fondazione sarà disciplinata altresì dal Decreto Legislativo del 3/07/2017 n. 117 (Codice Terzo Settore).

Art. 2: Scopi istituzionali

1. La Fondazione non ha scopo di lucro.

2. Essa intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e dell'assistenza sanitaria mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più tra le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b. interventi e prestazioni sanitarie;
 - c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - f. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - g. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
3. La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività secondarie e strumentali, alle attività di interesse generale e quelle di raccolta fondi nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice Terzo Settore). L'individuazione di tali attività dovrà avvenire, nel rispetto della normativa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale dipendente e convenzionato, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture ed ai servizi della Fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi, protocolli ed altri documenti organizzativi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno conservati agli atti della Fondazione e resi disponibili agli enti competenti in caso di richiesta, secondo la normativa vigente.

5. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, potrà partecipare quale socio in altri enti, associazioni, cooperative o società aventi scopi non contrastanti con i propri.
6. I residenti nei Comuni di Godiasco Salice Terme, Fortunago, Montesegele, Rocca Susella, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bagnaria, Cecima, Ponte Nizza e Val di Nizza e i Soci dell'Associazione Pensionati Cariplo e Gruppo Intesa Sanpaolo avranno diritto di precedenza (con le modalità specificate dai criteri di accesso ai servizi della Fondazione) nel ricovero nella R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale), negli A.P.A. (Alloggi Protetti per Anziani), nel C.D.I. (Centro Diurno Integrato) ed in tutte le strutture di tipo residenziale e/o semiresidenziale della Fondazione. Si precisa che, qualora più soggetti residenti nei sopra specificati Comuni o Soci dell'Associazione Pensionati Cariplo e Gruppo Intesa San Paolo concorrano per un medesimo posto nelle varie unità di offerta della Fondazione (avendo gli stessi requisiti definiti dalla normativa vigente e dalla Carta dei Servizi), si darà, in prima assegnazione, priorità ai residenti nei Comuni di Godiasco Salice Terme, Fortunago, Montesegele e Rocca Susella. A parità di condizioni di questi ultimi utenti si utilizzerà l'indicatore della data di presentazione della domanda.

Art. 3: Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili indicati nell'inventario della Fondazione e successive variazioni ed integrazioni.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - a. acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
 - b. contributi a destinazione vincolata.
3. È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione, al mantenimento e, quando possibile, all'incremento del patrimonio anche attraverso operazioni di trasformazione di parti del patrimonio medesimo secondo operazioni di gestione ispirate ai principi del minor rischio prevedibile e del rendimento economico più sicuro.
4. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. La Fondazione potrà costituire uno o più patrimoni o fondi vincolati, destinati a specifici progetti, attività o interventi di interesse generale, con vincolo di destinazione, nel rispetto dell'art.10 del D.Lgs 117/2017, mediante deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4: Mezzi finanziari

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a. rendite patrimoniali;
 - b. contributi, privi di destinazione vincolata, erogati da persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private;
 - c. proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - d. rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
 - e. finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.
2. Le elargizioni liberali in denaro superiori ad euro cinquemila, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione, tenendo conto delle eventuali indicazioni contenute nell'atto di liberalità, secondo le modalità definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Art. 5: Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario è necessario procedere all'approvazione del bilancio d'esercizio nelle forme stabilite dalla legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 8 del CTS. Con la medesima tempistica viene approvato il Bilancio Sociale della Fondazione.
3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale potrà avvenire entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale di approvazione, dovrà essere depositata nei modi e nei tempi di legge.
4. Ogni esercizio finanziario può essere preceduto dall'approvazione di un documento di programmazione economica, o budget, nel quale siano indicati gli interventi previsti nel corso dell'anno ed i mezzi economici per realizzarli.
5. Il documento di programmazione, ovvero il budget, predisposto ai sensi del comma precedente è in ogni caso privo di valore autorizzatorio al fine della gestione della Fondazione che dovrà essere sempre improntata a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
6. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse secondarie e strumentali.
7. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere interamente reinvestiti per lo

svolgimento delle attività previste dallo statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6: Organi

Sono organi della Fondazione:

- a. Il Presidente;
- b. Il Consiglio di Amministrazione;
- c. Il Direttore;
- d. L'Organo di Controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico).

Art. 7: Presidente

1. Il Presidente, che dura in carica cinque anni, è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con voto a scrutinio segreto, nella seduta di insediamento del nuovo organo di amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; qualora con la prima votazione non risultasse eletto alcun candidato, nella stessa seduta si procederà immediatamente ad una nuova votazione da cui risulterà eletto alla carica di Presidente il soggetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
2. Il Vice Presidente della Fondazione è eletto all'interno del Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento con voto a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; qualora con la prima votazione non risultasse eletto alcun candidato, nella stessa seduta si procederà immediatamente ad una nuova votazione da cui risulterà eletto alla carica di Vice Presidente il soggetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
3. Il Presidente può essere sfiduciato e revocato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in base ad un ordine del giorno proposto da almeno tre consiglieri e con il voto favorevole di almeno cinque membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente comunica, con un preavviso di almeno sessanta (60) giorni, agli enti, alle istituzioni e alle associazioni preposte alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione la scadenza dello stesso, affinché procedano alla designazione dei nuovi amministratori entro e non oltre i successivi 40 giorni, in caso di inadempienza, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 9, comma 1 lettera h) del presente Statuto.

Art. 8: Compiti del Presidente

1. Il Presidente ha Rappresentanza Legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
 - a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
 - d. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
 - e. come Legale Rappresentante agire e resistere in giudizio per la tutela e gli interessi della Fondazione previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, provvedendo anche alla nomina di legali a difesa;
 - f. formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine agli indirizzi strategici ed agli obiettivi gestionali;
 - g. assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti di competenza del medesimo organo di amministrazione ritenuti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione sottoponendo gli stessi alla ratifica dell'organo deliberante entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente. In mancanza o in caso di temporaneo impedimento del Vice-Presidente ne farà le veci il Consigliere più Anziano di età.

Art. 9: Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente, così individuati:
 - a. Il Parroco di Godiasco, membro di diritto a tutela delle volontà della donataria Famiglia Agnetti;
 - b. n. 1 Amministratore nominato dal Sindaco del Comune di Godiasco Salice Terme (Comune ove ha sede la Fondazione) tra i propri residenti;
 - c. n. 1 Amministratore nominato dal Sindaco del Comune di Ponte Nizza (Comune ove ha una sede operativa la Fondazione) tra i propri residenti;
 - d. n. 1 amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione uscente;
 - e. n. 1 Amministratore nominato a rotazione con la seguente sequenza:
 1. dal Presidente dell'Unione dei Comuni Lombardi "Borghi e Valli d'Oltrepò" (Comuni di Borgoratto Mormorolo, Calvignano, Montesegale e Rocca Susella);

2. dal Sindaco del Comune di Fortunago;
3. dal Sindaco del Comune di Val di Nizza;
4. dal Sindaco del Comune di Cecima;
5. del Sindaco del Comune di Bagnaria.

L'Amministratore di cui alla presente lettera e) è scelto tra i residenti dei Comuni di Comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bagnaria, Calvignano, Cecima, Fortunago, Montesegeale, Rocca Susella e Val di Nizza.

La rotazione avverrà secondo l'ordine sopra indicato, con decorrenza dalla data di approvazione del presente Statuto da parte delle autorità competenti.

In caso di scioglimento dell'Unione dei Comuni Lombardi "Borghi e Valli d'Oltrepò", la nomina avverrà secondo la seguente sequenza:

- 1) Sindaco del Comune di Montesegeale (Comune di provenienza della Famiglia della Sig.ra Concaro Varni Maria Maddalena Ved. Agnetti);
- 2) Sindaco del Comune di Rocca Susella;
- 3) Sindaco del Comune di Fortunago;
- 4) Sindaco del Comune di Val di Nizza;
- 5) Sindaco del Comune di Borgoratto Mormorolo;
- 6) Sindaco del Comune di Cecima;
- 7) Sindaco del Comune di Bagnaria;

f. n. 1 Amministratore nominato a rotazione con la seguente sequenza:

- 1) n. 1 Amministratore nominato dall'Associazione Pensionati Cariplo e Gruppo Intesa Sanpaolo (con sede in Milano);
- 2) n. 1 Amministratore nominato dall'Associazione "Rotary Club Valle Staffora";

La rotazione avverrà secondo l'ordine sopra indicato, con decorrenza dalla data di approvazione del presente statuto da parte delle autorità competenti.

g. n.1 Amministratore nominato da Fondazione Cariplo (con sede in Milano);

h. Nel caso in cui i soggetti preposti alla nomina dei membri del Consiglio non provvedano entro i tempi previsti dall'art. 7 comma 4 del presente Statuto, provvede il Consiglio Amministrazione uscente mediante cooptazione di persona competente e qualificata entro la scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica.

2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo; essi non possono essere revocati dal soggetto giuridico che li ha nominati ed è in ogni caso escluso ogni vincolo di rappresentanza. La data di insediamento coincide con la prima seduta del nuovo organo deliberante completo dei suoi componenti rinnovati ai sensi del primo comma del presente articolo.

3. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata:

- a. al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2387 del Codice Civile;
- b. a quanto specificato nell'articolo 2382 del Codice Civile in materia di decadenza ed ineleggibilità;
- c. al possesso di quanto specificato all'art. 2390 del Codice Civile in materia di concorrenza e conflitto di interesse;
- d. ai requisiti di cui al codice dei contratti pubblici tempo per tempo vigente;
- e. al possesso dei requisiti di cui al Codice delle Leggi Antimafia in vigore;
- f. al possesso di qualunque altro requisito richiesto da A.T.S. (Agenzia di Tutela della Salute) o da Regione Lombardia per gli amministratori di enti accreditati e contrattualizzati.

Non possono inoltre essere nominati:

- g. i dipendenti in servizio della Fondazione nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al quarto grado incluso;
- h. i soggetti che ricoprono cariche pubbliche o cariche di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;
- i. coloro che ricoprono cariche negli organi statuari e direttivi di altre organizzazioni che hanno lo stesso scopo a livello locale e che operino localmente in concorrenza diretta con la Fondazione;
- j. coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito o movimento politico e/o Associazione sindacale ovvero svolgano funzioni di rappresentanza sindacale in sede di contrattazione collettiva, a livello nazionale e nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale nonché coloro che abbiano cessato le predette funzioni da meno di un anno;

- k. i dirigenti ed i dipendenti degli enti preposti alla sorveglianza ed al controllo operanti nel territorio di attività della Fondazione nonché coloro che abbiano cessato le predette funzioni da meno di un anno;
 - l. coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
 - m. coloro che abbiano liti pendenti con i Soggetti (Enti, Associazioni, Istituzioni, Fondazioni ecc.) che, ai sensi del presente articolo, hanno facoltà di nomina;
 - n. coloro che non siano in possesso di altri eventuali requisiti soggettivi, anche di ordine etico, necessari per garantire la tutela della Fondazione e della sua immagine.
4. Le funzioni degli amministratori sono espletate a titolo gratuito. È assicurato agli amministratori il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico nei limiti stabiliti dal regolamento di Amministrazione e Contabilità;
5. Tanto il Presidente quanto i singoli amministratori, possono essere riconfermati nell'incarico più di una volta senza interruzione;
6. Fatto salvo quanto stabilito al comma 4 che prevede che le funzioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione siano espletate a titolo gratuito, è in ogni caso vietata, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi, sindaci e chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
7. Nella prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio di Amministrazione verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti.

Art. 10: Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente entro il termine di 15 gg dalla scadenza del vecchio Consiglio di Amministrazione;
- 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo i termini indicati nell'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11: Decadenza e cessazione dei consiglieri

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall'incarico, oltre che per cause naturali, per dimissioni o per decadenza pronunciata dallo stesso organo di amministrazione di cui fanno parte, a seguito di tre assenze ingiustificate consecutive dalle adunanze consiliari;
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall'incarico in caso di insorgenza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui art. 9 comma 3 del presente Statuto;
3. In caso di dimissioni o di decadenza di uno degli amministratori, il Presidente o chi ne fa le veci, ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause;
4. Gli amministratori nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione;
5. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano, in ogni caso, la decadenza dell'intero collegio.

Art. 12: Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio nei termini previsti dalla vigente normativa e dal presente Statuto; si raduna inoltre, ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta, motivata e congiunta di almeno tre consiglieri rivolta al Presidente. In quest'ultimo caso, qualora il Presidente ometta di convocare il Consiglio entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, i tre consiglieri richiedenti potranno procedere alla convocazione diretta del Consiglio con le modalità di cui al comma secondo. Nessuno dei soggetti cui compete la nomina degli amministratori, può imporre la convocazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle adunanze stesse e almeno 24 ore prima delle adunanze convocate d'urgenza. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere convocate dal Presidente anche con l'invio di una e-mail o di altro strumento in grado di comprovare il ricevimento della convocazione da parte dei singoli Consiglieri;
3. Non possono essere trattati argomenti non esplicitamente indicati nell'ordine del giorno contenuto nella convocazione;
4. In caso di comprovata urgenza e in assenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza di tutti i suoi

componenti e dell'Organo di Controllo, purché tutti i presenti dichiarino espressamente di essere informati sugli argomenti da trattare e di accettare la discussione.

5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere chiamati ad intervenire, anche su richiesta degli interessati, funzionari o responsabili di attività della Fondazione per relazionare su argomenti di rispettiva competenza;
6. Le votazioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono a scrutinio palese, salvo quelle attinenti a persone fisiche che hanno sempre luogo a voti segreti;
7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o presso altra sede individuata con delibera del Consiglio medesimo. È ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante call – conference organizzata dalla Fondazione attraverso mezzi di telecomunicazione sicuri che garantiscano l'identificazione dei partecipanti.

Art. 13: Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti;
2. Le proposte di deliberazione aventi per oggetto l'approvazione di un nuovo statuto, la modifica di parti del presente statuto nonché l'adozione di atti di disposizione del patrimonio dovranno avvenire con deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
3. Alla predisposizione ed alla stesura dei verbali del Consiglio di Amministrazione provvede il Direttore della Fondazione in qualità di segretario verbalizzante;
4. Il Direttore provvede inoltre alla stesura, alla registrazione ed alla conservazione dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni adottate dall'organo collegiale; in caso di assenza od impedimento del Direttore tali operazioni saranno affidate ad un funzionario amministrativo delegato dal Direttore stesso;
5. Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

Art. 14: Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione in accordo con le disposizioni e le volontà della donataria e fondatrice dell'Istituzione; al Consiglio di Amministrazione è

riconosciuta la facoltà di compiere gli atti opportuni e necessari per il conseguimento delle finalità istituzionali;

2. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a. nominare il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- b. approvare il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale, ove previsto, e disporre il deposito ai sensi di legge ed alla loro pubblicazione nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
- c. approvare le modifiche dello statuto della Fondazione ovvero l'approvazione di un nuovo testo statutario;
- d. approvare i regolamenti della Fondazione;
- e. approvare la relazione finanziaria e di gestione predisposta dal Direttore;
- f. approvare il documento di programmazione ovvero il budget di gestione se predisposto secondo le modalità previste dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Fondazione;
- g. autorizzare il Presidente ad agire, a resistere in giudizio e nominare avvocati in difesa degli interessi della Fondazione;
- h. deliberare sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione che impegnano la Fondazione nei confronti di terzi;
- i. deliberare la contrazione di mutui e fidi bancari con Istituti di credito;
- j. deliberare l'apertura di conti correnti bancari (anche on line);
- k. accettare donazioni, lasciti ed eredità;
- l. approvare convenzioni ed accordi con enti pubblici e privati;
- m. determinare gli indirizzi strategici e gli obiettivi gestionali della Fondazione;
- n. determinare le modalità di funzionamento, la disciplina del personale dipendente e convenzionato, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione;
- o. determinare la dotazione organica della Fondazione sulla base delle proposte del Direttore ed in relazione agli indirizzi strategici e gestionali;
- p. nominare Consigli scientifici, Comitati direttivi, Commissioni etiche, Organismi di Vigilanza e Controllo (O.D.V.) ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed ogni altro

- organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi;
- q. pronunciare la decadenza e cessazione dei consiglieri ai sensi dell'art. 11 del presente statuto;
 - r. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ai sensi del successivo art.19;
 - s. approvare tutti gli atti che in qualsiasi modo interessino la Fondazione e ne impegnino il patrimonio e le rendite;
 - t. conferire, nel rispetto dei modi e delle forme previste dalla legge, deleghe generali o speciali nel caso in cui sia ritenuto opportuno. La relativa delibera del Consiglio di Amministrazione deve contenere le specifiche e le limitazioni alla delega;
 - u. nominare l'Organo di controllo e il Revisore Legale o una società di Revisione ove previsto.

Art. 15: Il Direttore della Fondazione

1. La carica di Direttore della Fondazione è ricoperta dal Dirigente, con funzione gestionale ed organizzativa, che ricopre la posizione apicale all'interno della dotazione organica della Fondazione;
2. Al Direttore, come unica figura apicale della Fondazione, compete l'esecuzione degli atti di gestione della Fondazione per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con le modalità determinate nel regolamento di Amministrazione e Contabilità;
3. Il Direttore è il responsabile della gestione ordinaria della Fondazione, provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione. Adotta gli atti gestionali che impegnano la Fondazione verso l'esterno limitatamente alle funzioni attribuite al medesimo dal presente statuto, dal Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità e da specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione. Assume tutti gli atti di gestione non esplicitamente attribuiti dal presente statuto ad altri organi della Fondazione;
4. Il Direttore, in quanto responsabile della gestione della Fondazione, ha il compito di relazionare sulla situazione economico patrimoniale, sull'andamento della gestione della stessa e sui risultati dell'azione socio-assistenziale conseguiti dalla Fondazione. Redige il bilancio d'esercizio, il bilancio sociale e la relazione finanziaria e di gestione e li sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

5. Il Direttore ha, inoltre, la facoltà di formulare proposte scritte al Consiglio di Amministrazione della Fondazione in ordine a iniziative e proposte relative allo sviluppo ed all'ampliamento delle attività assistenziali nell'ambito delle finalità statutarie della Fondazione;
6. Il Direttore è a capo di tutto il personale dipendente e convenzionato della Fondazione;
7. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16: L'Organo di controllo – Collegio Sindacale o Sindaco Unico e Revisione Legale dei conti

1. L'Organo di controllo può essere costituito da un Collegio Sindacale di tre membri o da un Sindaco Unico e viene nominato dal Consiglio di Amministrazione;
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti;
3. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili nei termini stabiliti dalla legge;
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/2017, la Revisione Legale dei conti (controllo contabile) nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti e sempre che l'Organo di controllo sia costituito interamente da Revisori iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
6. I componenti dell'Organo di controllo possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione;

7. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 117/2017
8. Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e in misura proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle competenze professionali richieste.

Art. 17: Presidente Onorario

1. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire agli Amministratori uscenti od a personalità di preclaro merito secondo gli scopi della Fondazione, la carica di Presidente Onorario.
2. Il Presidente Onorario ha mandato puramente onorifico, non ha alcun potere di rappresentanza della Fondazione e non può in alcun modo impegnarla giuridicamente
3. Il Presidente Onorario può partecipare, su richiesta, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ma non ha il diritto di voto;
4. La durata della carica è di cinque anni, rinnovabile, salvo dimissioni o il verificarsi di cause di decadenza che si applicano per analogia, in quanto compatibili, tra quelle previste dal presente Statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione all'art. 9, comma 3.

Art. 18: Gestione Finanziaria

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione individua idonei istituti di credito cui affidare la gestione dei servizi bancari e finanziari ivi compresa l'apertura di conti correnti (anche on-line) della Fondazione medesima secondo il principio della miglior convenienza economica;
2. I pagamenti e gli incassi sono effettuati attraverso gli ordinari strumenti bancari.

Art. 19: Norme sull'estinzione

1. Nel caso in cui la Fondazione non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della stessa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad avviare le procedure di estinzione della Fondazione secondo le modalità previste per le persone giuridiche private senza scopo di lucro;
2. In qualsiasi caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui

all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017 e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore la cui individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;

3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori e/o agli amministratori della Fondazione.

Art. 20: Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto, si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente in materia di persone giuridiche private e di servizi alla persona, le norme del codice civile, il Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) e le altre leggi vigenti in materia.